

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITA'

Articolo 5 della Legge 12 giugno 1984, n. 222

I titolari di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, hanno diritto all'assegno per l'assistenza personale continuativa. L'assegno è erogato a domanda dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti per il riconoscimento del relativo diritto. Decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta o a quello di perfezionamento dei requisiti, se successivo. L'assegno, il cui importo è identico a quello previsto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non è reversibile, viene erogato per 12 mensilità e non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione. Inoltre, la sua erogazione è incompatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL a titolo di assistenza personale continuativa ed il suo importo è ridotto in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale. <ad esempio, l'assegno non viene corrisposto nel caso di fruizione dell'assegno di accompagnamento (a carico delle Regioni) erogato ai soggetti riconosciuti invalidi civili, di importo superiore.

DECORRENZA	IMPORTO MENSILE
1.7.1985	315.000
1.7.1987	372.000
1.7.1989	421.000
1.7.1991	496.000
1.1.1994	580.000
1.1.1996	639.000
1.1.1999	704.000
1.7.2000	715.000
1.7.2001	734.000
euro	
1.1.2002	379,08
1.7.2002	389,32
1.7.2003	398,66
1.7.2004	406,99
1.7.2005	415,13
1.7.2006	422,19
1.7.2007	430,63
1.1.2008	457,67
1.7.2009	472,45
1.7.2010	475,99